


COMUNE DI VOBARNO

Provincia di Brescia

Piazza Marina Corradini, 11 - C.A.P. 25079



UFFICIO DEL SINDACO

C. Fisc. 00435460175 P. IVA 00561480989

Ordinanza n° 25 del 20/03/2020 avente ad oggetto:

- CHIUSURA PISTA CICLO-PEDONALE E PARCHI PUBBLICI AI FINI DEL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS (COVID-19).
-

IL SINDACO

PRESO ATTO

- dell'emergenza sanitaria creatasi a seguito della diffusione del corona virus e dell'esigenza di contenimento dell'infezione alla luce della dinamica epidemiologica sviluppatasi in questi giorni;
- che in data 11/03/2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato COVID19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale qualificandola pandemia;

VISTI

- il DPCM in data 8/03/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM in data 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale disponendo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio non motivate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o parti al pubblico sino al giorno 03/04/2020;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 2, del DPCM in data 11 marzo 2020 in cui viene ribadito il divieto di assembramento e la necessità di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone;

CONSTATATO che si sono registrati nel territorio frequenti casi di assembramento delle persone e spostamenti ingiustificati, in particolare, su parchi e giardini e sulla pista ciclopedonale;

VALUTATO di dover integrare le misure preventive già dettate dalla normativa nazionale e dirette a salvaguardare la salute pubblica, provvedendo alla chiusura dei suddetti luoghi pubblici, anche intensificando i controlli da parte della Polizia Locale al fine di garantire il rispetto delle citate misure di contenimento;

RITENUTO inderogabile ed urgente limitare ulteriormente la possibilità di affollamenti di persone ed evitare che si creino situazioni in cui non viene rispettata la distanza di almeno un metro;

RAVVISATA pertanto la necessità di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle statali e conseguentemente di limitare l'accesso nei luoghi che costituiscono maggiormente luogo di ritrovo;

VISTO l'art 50, comma 5, del TUEL 267/2000;

VISTO l'art 54 del Tuel 267/2000;

VISTO l'art 32 della Legge 833 del 1978;

ORDINA

ad integrazione delle disposizioni impartite a livello statale la chiusura ed il divieto di accesso:

- a tutti i parchi e giardini pubblici, ancorché privi di delimitazione fisica;
- alla pista ciclopedonale, su tutto il tratto ricompreso nel territorio comunale di Vobarno;

PRECISA

altresì che è fatto divieto assoluto di utilizzare i suddetti spazi pubblici a chiunque, eccetto a chi deve attraversarli per raggiungere la propria abitazione o il luogo di lavoro, sempre e comunque entro i limiti consentiti dalle leggi emanate in misura di contenimento della diffusione del Coronavirus;

STABILISCE

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

DÀ ATTO

che l'ordinanza sarà efficace con decorrenza immediata e fino a successive disposizioni;

DISPONE

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di intensificare i controlli da parte della Polizia Locale al fine di garantire il rispetto delle citate misure di contenimento;
3. di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Brescia ed alla Stazione dei Carabinieri di Vobarno;
4. di trasmettere la presente ordinanza al Messo comunale affinché ne dia adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nelle forme e nei termini di legge;
5. ai sensi dell'art. 8 della L.241/90 si comunica altresì che:
 - l'Amministrazione competente nel procedimento in corso è l'Amministrazione Comunale di Vobarno (BS) con sede in Vobarno, P.zza Marina Corradini, 11;
 - il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Alessandro Sangregorio;
 - l'Ufficio Responsabile del Procedimento ed in cui si può prendere visione degli atti in orario di ricevimento al pubblico, è l'Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici;

DEMANDA

all'Area Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica il controllo del rispetto del presente atto, nell'ambito delle rispettive competenze.

AVVERTE

che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge ai sensi dell'art. 650 del codice Penale e che il Comune potrà adottare d'ufficio e a spese dei trasgressori i provvedimenti più opportuni e garantire il rigoroso rispetto dei divieti imposti. Contro la presente è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia (Legge 1034/1971) entro giorni 60 dalla data di notificazione, ovvero, in via alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (DPR 1199/1971) entro giorni 120 dalla data di notificazione.

Dalla Residenza Municipale, il giorno 20/03/2020

Il Sindaco

Paolo Pavoni / INFOCERT SPA

(Sottoscrizione apposta digitalmente)